

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AL PROGETTO DI FUSIONE**

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle strutture del Gruppo IntesaBci si ritiene opportuno procedere alla fusione per incorporazione nella Capogruppo di alcune società interamente possedute.

In particolare, viene sottoposto all'approvazione dei soci il progetto relativo alla incorporazione in IntesaBci S.p.A. della BIL SERVIZI FINANZIARI S.p.A. (di seguito "BIL S.p.A."), della FINREME società di Intermediazione Mobiliare per Azioni (di seguito "FINREME SIM S.p.A.") e dell'IMMOBILIARE MARAM S.r.l.

FINREME SIM S.p.A. e BIL S.p.A. per scopo sociale rientrano nell'ambito del settore finanziario, l'una con specifico riguardo ai servizi di investimento mobiliare, l'altra con riguardo a servizi di assistenza tecnica nelle transazioni finanziarie e nell'organizzazione di prestiti e finanziamenti.

Va peraltro osservato che, se da un lato BIL S.p.A. non è attualmente operativa, dall'altro l'attività di negoziazione e collocamento svolta da FINREME SIM S.p.A., avente come oggetto essenzialmente obbligazioni bancarie e certificati di deposito, è andata via via riducendosi, sia per il cambiamento delle caratteristiche di questa nicchia di mercato, sia più recentemente per le generalizzate difficoltà del mercato stesso. In conseguenza di ciò, la redditività della partecipata è progressivamente diminuita, ciò che ne consiglia l'incorporazione nella Capogruppo.

IMMOBILIARE MARAM S.r.l. è proprietaria di un immobile a Catania, locato alla controllante IntesaBci S.p.A., e, a seguito di una operazione di scissione posta in essere con Comit Service S.r.l., approvata dalle rispettive assemblee in data 7 ottobre 2002, acquisirà, prima della data di efficacia giuridica dell'atto di fusione, altre unità immobiliari (n. 16), tra cui il fabbricato in cui ha sede il Centro Sportivo "La Gardanella", locate a società del Gruppo IntesaBci e uno stabile locato a Banksiel, nonché impianti e macchinari relativi ai suddetti

immobili.

La scissione non comporterà variazione del capitale sociale della beneficiaria né alcuna variazione dello statuto sociale della stessa.

Come precisato nel progetto di fusione BIL S.p.A., FINREME SIM S.p.A. e l'IMMOBILIARE MARAM S.r.l. sono interamente detenute da IntesaBci e l'operazione di fusione non dà pertanto luogo a concambio di azioni, ma all'annullamento delle stesse, non comportando l'aumento di capitale della società incorporante.

La situazione patrimoniale di riferimento della fusione è, per tutte le società interessate, quella alla data del 30 giugno 2002.

La data a decorrere dalla quale le operazioni di BIL S.p.A., FINREME SIM S.p.A. e l'IMMOBILIARE MARAM S.r.l. sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio di IntesaBci S.p.A. sarà quella del 1° gennaio 2003 (anno in cui avrà effetto la fusione).

Sotto il profilo fiscale la fusione, ai fini delle imposte dirette (art. 123 del D.P.R. n. 917/86), non dà luogo al realizzo di plusvalenze e minusvalenze a carico delle società partecipanti alla fusione.

In conseguenza della retrodatazione degli effetti fiscali al 1° gennaio 2003 il reddito imponibile della frazione di periodo di imposta compresa tra il 1° gennaio 2003 e la data di effetto della fusione verrà imputato all'incorporante.

Nella determinazione del reddito della società incorporante non si terrà conto dei disavanzi e avanzi da iscrivere in bilancio per effetto dell'annullamento delle azioni senza sostituzione, differenze di entità comunque marginale.

Nella ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta si opererà secondo le disposizioni dell'art. 123 del D.P.R. n. 917/86.

Agli effetti delle imposte indirette l'operazione di fusione non è soggetta ad IVA; sconta l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e non realizza il presupposto impositivo ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Trattandosi di incorporazione di società interamente possedute, la fusione non comporta conseguenze né per quanto attiene alla composizione dell'azionariato di IntesaBci S.p.A., né sui patti parasociali aventi ad oggetto azioni delle società partecipanti alla fusione. Non ricorre neppure il diritto di recesso.

Milano, 15 ottobre 2002

Il Consiglio di Amministrazione